



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO

SILVANO COLBACCHINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa

DA

(CF:)

(CF:)

entrambe rappresentate dalla madre

(CF:

)

con gli avv.ti Paolo Dal Soglio e Silvia Irone

CONTRO

(CF:) con gli avv.ti

in punto: mutuo



CONCLUSIONI

di parte attorea: “1) accertarsi e dichiararsi per le causali esposte in atti il diritto di _____ e _____ alla restituzione della somma di euro 6.158,00 o del diverso importo risultante di giustizia, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla maturazione alla data della domanda giudiziale e degli interessi calcolati ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo, previa fissazione del termine ex art. 1817 c.c., ove necessario, e per l’effetto pronunciarsi corrispondente condanna della convenuta;

2) accertarsi e dichiararsi infondata e quindi rigettarsi la domanda riconvenzionale di accertamento del credito di euro 95.000,00 o, in subordine, ridursi l’importo secondo giustizia;

3) dichiararsi inammissibile o rigettarsi la domanda riconvenzionale di condanna svolta nei confronti della dott.ssa _____ ;

4) spese e compensi di lite rifusi.”

di parte convenuta: “previa nomina di un curatore speciale in favore delle minori, qualora ritenuto opportuno e per le ragioni già dedotte, in via principale rigettare le domande della ricorrente (nella sua veste di genitore esercente la responsabilità genitoriale delle minori _____ e _____

_____) in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni dedotte in atti; in subordine

- accertare e dichiarare che la somma di €6.158,00 è stata interamente compensata dagli esborsi effettuati da _____ per il sig. _____ e le di lui figlie, come ampiamente documentato; in via riconvenzionale



- accertare e dichiarare che vanta un credito nei confronti dell'eredità per complessivi €95.000,00 (lucro cessante, perdita di chance, esborsi non rimborsati) o somma maggiore o minore accertata in corso di causa e, per l'effetto, compensare il maggior credito con quanto preteso dalla sig.ra (nella sua veste di genitore esercente la responsabilità genitoriale delle minori . e) e nei limiti del credito che risulterà eventualmente dovuto;

in ogni caso

- condannare la sig.ra (nella sua veste di genitore esercente la responsabilità genitoriale delle minori . e) al pagamento nei confronti d del maggior credito maturato da quest'ultima per le causali indicate in atto.

In via istruttoria

- Ammettersi i mezzi di prova richiesti e non ammessi;
- Ammettersi la prova testimoniale e per interpellato richiesta nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 cpc;
- ordinarsi ex art. 210 cpc l'esibizione alla dott.ssa e all'Agenzia delle Entrate competente per territorio della dichiarazione dei redditi sig. anni 2016-2017-2018-2019;

Con vittoria di competenze e spese.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis cpc, datato 23/3/2021, e

, rappresentate -in quanto minorenni- dalla madre

, si rivolgevano all'intestato tribunale esponendo:

- di essere eredi ab intestato del padre ;



- di avere accettato l'eredità con beneficio d'inventario;
- che l'eredità paterna comprendeva un credito netto di € 6.158,00 nei confronti di _____, compagna convivente del *de cuius* fino al decesso;
- che tale credito derivava da un prestito personale di € 10.850,00 elargito dal padre alla _____, dal quale doveva essere detratta la somma di € 4.676,00 (di cui € 1.000,00 restituiti e € 3.676,00 corrisposti dalla convenuta per il loculo cimiteriale del defunto).

Tanto premesso, le attrici chiedevano la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 6.158,00, oltre ad interessi.

si costituiva nelle forme di rito deducendo che il credito preteso dalle attrici era ampiamente compensato dalle somme da essa versate alle figlie e al padre e rivendicando nei confronti dell'eredità un credito di € 95.000,00 per lucro cessante, perdita di chance ed esborsi non rimborsati. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna delle ricorrenti al pagamento della somma di € 95.000,00, previa compensazione con quanto da essa eventualmente loro dovuto.

Acquisita la documentazione offerta, disposto il mutamento di rito (da sommario a ordinario), la causa, ritenuta matura, con ordinanza 4/4/2023 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini in rubrica trascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata.

Risulta *per tabulas* (e non è contestata dalla convenuta) l'esistenza di



cinque bonifici per complessivi € 10.850,00 disposti da _____ a favore di _____ a titolo di “prestito personale”.

A tale credito (ridotto dalle attrici a € 6.158,00 in considerazione della somma già restituita dalla convenuta e di quella dalla stessa sostenuta per il loculo cimiteriale) ha opposto in via riconvenzionale un credito di € 95.000,00 nei confronti dell'eredità del *de cuius* derivante sostanzialmente dal contributo da essa dato a _____ in termini di esborsi di denaro e per aver dovuto sacrificare, durante la malattia dello stesso, il proprio lavoro per assisterlo e stargli accanto.

Non è contestato che la convenuta è convissuta *more uxorio* con il *de cuius* ed è agevole osservare che i contributi materiali e personali da essa dedotti a fondamento della propria pretesa creditoria vanno apprezzati nel quadro dei rapporti di mutua assistenza che si instaurano tra persone che, legate da reciproco affetto, decidono di vivere insieme condividendo interessi e oneri e partecipando alle vicende -liete o tristi- che la vita loro riserva.

D'altra parte, con il qualificare espressamente come “*prestito personale*” le somme disposte a favore della _____ il *de cuius* ha evidentemente inteso sottrarre tali dazioni di denaro all'ordinario ménage familiare e riservarsi il diritto di esigerne la restituzione.

Tenuto conto del tempo trascorso dal versamento delle somme alla _____ e dalla morte di _____, avvenuta l' _____, e del carattere infruttifero del prestito, il termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria può farsi coincidere con la data della presente pronuncia.

Per tali motivi _____ va condannata al pagamento in favore di _____ e di _____ della somma di € 6.158,00, oltre ad interessi



legali dal di della presente pronuncia al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

definitivamente pronunciando nella causa promossa da e
, rappresentate dalla madre , ogni altra o
diversa domanda o eccezione respinta, così decide:

CONDANNA al pagamento in favore di e di
della somma di € 6.158,00, oltre ad interessi legali dal di
della presente pronuncia al saldo.

CONDANNA la stessa al pagamento in favore delle attrici delle spese tutte
del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.264,00, di cui €
264,00 per spese e € 8.000,00 per compenso professionale, oltre a spese
generali e ad accessori di legge.

Vicenza 6 luglio 2023

Il giudice

Silvano Colbacchini

